

Avv. MARCO MAZZARELLI

VIA DANTE, 16
20121 MILANO

TEL. 0272021980 - FAX 0272021913
mm@studiomazzarelli.com
pec: marcovittorio.mazzarelli@milano.pecavvocati.it

ZOPPOLATO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Via Dante, 16 - 20121 Milano (MI)
Tel. 02. 89. 043.1 - Fax 02. 80. 51. 733
Via del Mascherino, 72 - 00193 Roma
Tel. 06. 68193245 - Fax. 06. 68134445

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO

di **GEI - Gestione Energetica Impianti S.p.A.**, con sede in Crema, via S. Chiara n. 9 (P. IVA 00850720194 e C.F. 00186120127), in persona del Presidente e legale rappresentante, avv. Maria Luisa Crotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mazzarelli (C.F. MZZMCV53R27F2050; posta elettronica certificata: marcovittorio.mazzarelli@milano.pecavvocati.it), Maurizio Zoppolato (C.F. ZPPMZP67L13F205S; posta elettronica certificata: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it) e Valeria Fusano (C.F. FSNVLR76A43C523W; posta elettronica certificata: valeria.fusano@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio Zoppolato e Associati, in Roma, Via del Mascherino 72, giusta delega a margine del presente atto,


- RICORRENTE

contro

Provincia di Cremona, in persona del Presidente *pro tempore*,
Ministero dello Sviluppo Economico, con l'Avvocatura Generale dello Stato,
Ministero per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, con l'Avvocatura Generale dello Stato,
Comune di Annico, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Azzanello** in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Bagnolo Cremasco**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Bordolano**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Capergnanica**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Cappella Cantone**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Casalbuttano ed Uniti**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Casaletto Ceredano**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Casalmorano**, in persona del Sindaco *pro*

PROCURA

Io sottoscritta avv. Maria Luisa Crotti, in qualità di Presidente e legale rappresentante di G.E.I.-Gestione Energetica Impianti S.p.A., con sede in Crema, via S. Chiara n. 9 (P. Iva 00850720194), delego a rappresentare e difendere la predetta società nel qui esteso ricorso contro la Provincia di Cremona, avanti al TAR Lazio-Roma, gli avv.ti Marco Mazzarelli, Maurizio Zoppolato ed Valeria Fusano, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampio potere di legge e di prassi, compreso quello di farsi sostituire, di proporre istanza di sospensiva e motivi aggiunti, eleggendo domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio Zoppolato e Associati, in Roma, via del Mascherino n. 72.
Milano, 15 gennaio 2016


È autentica
(avv. Marco Mazzarelli)



tempore; **Comune di Castelleone**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Castelverde**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Castelvisconti**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Chieve**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Corte de' Cortesi con Cignone**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Corte de' Frati**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Credera Rubbiano**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Cumignano sul Naviglio**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Fiesco**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Formigara**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Gabbioneta-Binanuova**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Gadesco-Pieve Delmona**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Genivolta**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Gombito**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Grontardo**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Grumello Cremonese ed Uniti**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Izano**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Madignano**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Montodine**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Moscazzano**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Olmeneta**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Ostiano**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Paderno Ponchielli**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Persico Dosimo**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Pescarolo ed Uniti**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Pessina Cremonese**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Pizzighettone**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Pozzaglio ed Uniti**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Ripalta Arpina**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Ripalta Cremasca**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Ripalta Guerina**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Robecco d'Oglio**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Salvirola**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di San**

Bassano, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Scandolara Ripa d'Oglio**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Sesto ed Uniti**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Soncino**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Soresina**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Ticengo**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Trigolo**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Vescovato**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Acquanegra Cremonese**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Bonemerse**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Ca' d'Andrea**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Calvatone**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Cappella de' Picenardi**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Casalmaggiore**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Casteldidone**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Cella Dati**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Cicognolo**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Cingia de' Botti**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Cremona**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Crotta d'Adda**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Derovere**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Drizzona**, **Comune di Gerre de' Caprioli**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Gussola**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Isola Dovarese**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Malangnino**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Martignana di Po**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Motta Baluffi**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Piadena**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Pieve d'Olmi**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Pieve San Giacomo**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Rivarolo del Re ed Uniti**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di San Daniele Po**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di San Giovanni in Croce**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di San Martino del Lago**, in persona del

Sindaco *pro tempore*; **Comune di Scandolara Ravara**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Solaro Rainerio**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Sospiro**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Spinadesco**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Stagno Lombardo**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Tornata**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Torre de' Picenardi**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Torricella del Pizzo**, in persona del Sindaco *pro tempore*; **Comune di Voltido** in persona del Sindaco *pro tempore*.

- AMMINISTRAZIONI INTIMATE

e nei confronti di

Linea Distribuzione Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

ROSSI SISTEMI di Rossi Gianpietro e Danzi Aristide Snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- CONTROINTERESSATE

per l'annullamento

del bando di gara, pubblicato in GURI il 30 dicembre 2015, con il quale la Provincia di Cremona ha indetto una procedura aperta "per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas negli ambiti territoriali confinanti aggregati Cremona 2 e Cremona 3" (doc. 1) e dei relativi allegati; del disciplinare di gara e dei relativi allegati (doc. 2);

nonché

di ogni altro ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011, il quale *in parte qua* prevede che la gara unica possa essere estesa a due o più ambiti confinanti, previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati (doc. 3); il parere favorevole (di estremi e contenuto ignoti), reso in data 9 maggio 2015 dai Comuni dell'ATEM Cremona 3 Sud, per l'aggregazione all'ATEM Cremona 2 Centro e l'individuazione della

Provincia di Cremona quale soggetto cui delegare il ruolo di stazione appaltante e di controparte del contratto di servizio; la delibera di Consiglio del Comune di Azzanello n. 13 del 26 giugno 2013 (doc. 4); la delibera di Consiglio del Comune di Cappella Cantone n. 20 del 26 giugno 2013 (doc. 5); la delibera di Consiglio del Comune di Grontardo n. 41 del 27 settembre 2013 (doc. 6); la delibera di Consiglio del Comune di Gussola n. 27 del 22 giugno 2013 (doc. 7); la delibera di Consiglio del Comune di Madignano n. 22 del 24 giugno 2013 (doc. 8); la delibera di Consiglio del Comune di Malagnino n. 31 del 7 novembre 2013 (doc. 9); la delibera di Consiglio del Comune di Pessina n. 12 del 18 luglio 2013 (doc. 10); la delibera di Consiglio del Comune di Pozzaglio ed Uniti n. 15 del 23 settembre 2013 (doc. 11); la delibera di Consiglio del Comune di Ripalta Arpina n. 24 del 24 luglio 2013 (doc. 12); la delibera di Consiglio del Comune di Robecco d'Oglio n. 13 del 26 giugno 2013 (doc. 13); la delibera di Consiglio del Comune di Casaletto Ceredano n. 19 dell'11 luglio 2013 (non nota); la delibera di Consiglio del Comune di Pieve d'Olmi n. 23 del 27 luglio 2013 (non nota); la delibera di Consiglio del Comune di Torricella del Pizzo n. 33 del 12 luglio 2013 (non nota); la delibera di Assemblea dell'Unione Lombarda dei Comuni della Cira (Corte de' Frati Grontardo – Olmeneta) n. 21 del 6 agosto 2013 (non nota); le delibere di tutti gli altri Comuni degli ATEM Cremona 2 e Cremona 3 (di estremi e contenuti non noti) relative all'approvazione della Convenzione "*per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali CREMONA 2 CENTRO e CREMONA 3 SUD, aggregati ai sensi dell'art. 2, c. 4, del D.M. 19/01/2011, e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226*"; nonché della Convenzione stessa, approvata dai Comuni degli ATEM Cremona 2 e Cremona 3 (doc. 14).

*** **

PREMESSA

GEI - Gestione Energetica Impianti S.p.A. (di seguito, per brevità, solo GEI), è una Società attiva nell'attività di distribuzione del gas metano, nonché di gestione e manutenzione degli impianti relativi, operando, fra l'altro, nel territorio della Provincia di Cremona, nel quale gestisce n. 15 Comuni.

Come noto, su impulso del diritto comunitario, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 46 *bis* della L. 222/2007, il settore della distribuzione del gas naturale è stato interessato da numerosi interventi legislativi e regolamentari che hanno determinato profondi e radicali mutamenti di sistema.

Il più rilevante riguarda le modalità di affidamento (e di gestione) del servizio, con il passaggio dal sistema (attuato solo in minima parte) delineato dall'art. 14 del D. Lgs. 164/2000, che sanciva l'obbligo di affidamento del servizio mediante gara del singolo Comune (salva la decisione degli Enti locali di espletarla "*anche in forma associata*"); ad un sistema di affidamento mediante gara d'ambito, con dimensione necessariamente sovracomunale ed effetti non più limitati al singolo Ente concedente.

Più precisamente, secondo il citato art. 46 *bis*, "*la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale*" (comma 3).

La legge ha affidato la determinazione degli "ambiti territoriali minimi" (c.d. ATEM) a successivi decreti dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, "*su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*" (oggi Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico) e "*sentita la Conferenza unificata...a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi*" (art. 46 *bis*, comma 2, L. 222/2007).

È in tale contesto che il DM 19 gennaio 2011 ha individuato n. 177 ATEM (art. 1, co. 1) e affidato ad un successivo decreto l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale (art. 1, co. 2).

Nella concreta determinazione della dimensione ottimale degli ambiti decisivo rilievo ha assunto l'indicazione della Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, espressamente recepita dal Decreto Ministeriale, volta ad introdurre nella metodologia generale, seguita dal Ministero per una prima suddivisione in ambiti del territorio nazionale, un "limite di 50 sul numero massimo dei Comuni presenti in un ambito purché gli ambiti abbiano almeno 50.000 clienti e gli impianti interconnessi risultino sempre in uno stesso ambito".

Per effetto di tale nuovo criterio, 40 dei 127 ambiti originariamente previsti dal Ministero sono stati ulteriormente suddivisi, portando il numero complessivo di ATEM agli attuali 177.

Per quel che concerne la Provincia di Cremona, il territorio è stato suddiviso in tre ATEM distinti, rispettivamente denominati: Cremona 1; Cremona 2 ; Cremona 3.

La suddivisione è stata ribadita dal DM 18 ottobre 2011, che ha indicato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, includendo:

- nell'ATEM Cremona 1 – Nord, n. 27 Comuni, con 50.511 punti di riconsegna attivi;
- nell'ATEM **Cremona 2 – Centro, n. 50 Comuni** (dei quali 15 attualmente gestiti da GEI e 20 da Linea Distribuzione Srl, azienda municipalizzata di Cremona, che è il principale distributore sia nell'ATEM Cremona 2 che nell'ATEM Cremona 3), con 51.477 punti di riconsegna attivi;
- nell'ATEM **Cremona 3 – Sud**, n. 36 Comuni (dei quali, nessuno gestito da GEI e 25 gestiti da Linea Distribuzione), con 63.677 punti di riconsegna attivi.

A quanto risulta, a dispetto della ripartizione del territorio provinciale contenuta nei citati decreti ministeriali, la Provincia di Cremona avrebbe formulato ai Comuni cremonesi una proposta di "accorpamento" dei tre ATEM.

A tale proposta avrebbero aderito i Comuni dell'ATEM Cremona 3 – Sud, che avrebbero espresso parere favorevole all'aggregazione

all'ATEM Cremona 2-Centro e individuato la Provincia quale soggetto cui delegare il ruolo di stazione appaltante e di controparte del contratto di servizio, nonché le c.d. funzioni locali.

A seguito dell'approvazione della convenzione unificata per la gestione in forma associata della procedura da parte dei Comuni appartenenti ai due ambiti territoriali, la Provincia di Cremona ha preteso di indire un'unica gara per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas negli ATEM Cremona 2-Centro e Cremona 3-Sud, asseritamente aggregati ai sensi dell'art. 2, co. 4, del D.M. 19 gennaio 2011.

Il relativo bando di gara, pubblicato in GURI in data 30 dicembre 2015 (doc. 1) in assenza di preventiva trasmissione all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, al pari di tutti gli atti presupposti, meglio identificati in epigrafe, ivi incluso il DM 19 gennaio 2011, il quale *in parte qua* consente di estendere la gara unica a uno o più ATEM confinati, risultano illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi in

*** **

DIRITTO

*** **

I. INCOMPETENZA ASSOLUTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 46 BIS DEL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO IN LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 - CONTRADDITTORIETÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ MANIFESTA

Come accennato in premessa, la Provincia di Cremona ha preteso di indire la procedura di gara qui gravata in qualità di Stazione appaltante per gli ambiti territoriali denominati Cremona 2-Centro e Cremona 3-Sud.

Ferme le ulteriori ragioni su cui ci si soffermerà appresso, gli atti di gara risultano radicalmente illegittimi e meritano di essere gravati sin d'ora, proprio in relazione al preteso accorpamento, in un'unica

procedura e con assegnazione di un unico lotto, di due dei tre ambiti territoriali cremonesi.

Il previsto accorpamento e, prima ancora, l'art. 2, co. 4, del D.M. 19 gennaio 2011 (che contempla l'ipotesi dell'accorpamento) presentano, infatti, insanabili profili di contrasto con tutti i principi e le previsioni normative che regolano il settore della distribuzione del gas.

L'art. 46 *bis* della Legge n. 222/2007 ha infatti demandato ai Ministeri competenti la determinazione degli ambiti territoriali e la relativa estensione territoriale, escludendo qualsiasi attribuzione degli Enti locali.

La definizione degli ambiti territoriali costituisce, in altri termini, competenza esclusiva dei Ministeri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale.

La legge definisce inoltre le modalità di esercizio del potere di definizione degli ambiti, da determinarsi all'esito di una complessa istruttoria, che comprende la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e la Conferenza Unificata.

La scelta legislativa denota come la definizione degli assetti territoriali e organizzativi del servizio di distribuzione del gas risponda, principalmente, ad esigenze di tutela del mercato, nel quale devono trovare adeguato contemperamento tutti gli interessi in gioco: da un lato, la riduzione delle tariffe; dall'altro lato, la tutela della concorrenza fra le imprese distributrici.

In quest'ottica, ciascun ambito territoriale rappresenta la dimensione ottimale della gara e della gestione del servizio di distribuzione del gas.

Viceversa, nessuno spazio è lasciato agli Enti locali, ai quali non è dunque consentito di incidere sulla delimitazione degli ambiti operata dai Ministeri competenti all'esito della procedimento definito dal citato art. 46 *bis*.

Lo *ius variandi* attribuito ai Comuni dall'art. 2, co. 4, del DM 19 gennaio 2011 risulta, in un simile contesto, del tutto incompatibile con la norma di legge: sia perché attribuisce agli Enti locali un potere che

la legge ha riservato alla competenza ministeriale; sia perché, con l'accorpamento degli ambiti, risultano inevitabilmente disattesi i criteri che il DM 19 gennaio 2011 ha posto alla base della definizione degli ambiti e dell'individuazione del punto di equilibrio fra esigenze contrapposte.

Basti al riguardo considerare l'indicazione della Conferenza Unificata – alla quale si è accennato in premessa - di porre un limite massimo al numero dei Comuni presenti in ciascun ambito, pari a 50.

Tale importante indicazione, che ha portato alla ulteriore suddivisione di 40 ambiti di estensione provinciale e portato la cifra iniziale da 117 a 177 ambiti territoriali, risulterebbe del tutto disattesa laddove, come nel caso di specie, agli Enti concedenti fosse consentito di incidere sulla originaria definizione degli ATEM, mediante accorpamento di uno o più ambiti.

Il tutto, senza contare la contraddittorietà della previsione censurata, che -da una lato- condivide la necessità di suddividere gli ambiti provinciali di maggiori dimensioni e, contemporaneamente, ne consente l'accorpamento per mero accordo degli Enti locali interessati.

Tale contraddittorietà è ancor più manifesta, tenuto conto del fatto che una simile facoltà di accorpamento è consentita sulla base del solo presupposto geografico, rappresentato dall'essere confinanti, a prescindere da qualsiasi esigenza legata al miglior svolgimento del servizio e da qualsiasi limite numerico degli ATEM aggregabili.

*** **

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA CONCORRENZA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 117 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239 – VIOLAZIONE DELL'ART. 46 BIS DEL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO IN LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N. 180 – VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DEL

D. LGS. 1 GIUGNO 2011, N. 93 – VIOLAZIONE DEL D.M. 11 GENNAIO 2011 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO.

Non meno evidente è la violazione arrecata dagli atti di gara gravati al fondamentale canone di concorrenza, che caratterizza la disciplina dei contratti pubblici e al quale è ispirata anche la riforma del settore del gas.

Si tratta di un interesse pubblico di fondamentale importanza, che deve necessariamente trovare tutela anche nel settore della distribuzione del gas, quand'anche il servizio sia affidato per ambiti territoriali minimi.

Tale modalità di gestione del servizio risponde alla necessità di garantire maggiore efficienza nel settore e la riduzione dei costi per gli utenti finali, così da rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita del gas; e, in ultima analisi, conseguire la riduzione delle tariffe di distribuzione a vantaggio dei consumatori.

Le esigenze segnalate non possono essere perseguite se non garantendo un adeguato livello di concorrenza in tutti i segmenti della filiera del mercato del gas, ivi incluso quello della distribuzione.

È in tale ottica di contemperamento dei vari interessi in gioco che il DM ha individuato 177 ambiti territoriali, ciascuno rappresentativo della dimensione ottimale per lo svolgimento della gara unica e per l'erogazione del servizio da parte di un unico gestore.

In altri termini, nell'impianto normativo delineato, il raggiungimento delle finalità perseguite con la riforma è garantito dallo svolgimento di gare uniche, relative al contesto territoriale corrispondente all'estensione degli ambiti territoriali individuati dal DM 19 gennaio 2011.

Per tale ragione, l'accorpamento di ambiti territoriali minimi, con conseguente incontrollata espansione del territorio interessato dal

servizio, non più corrispondente al bacino ottimale, compromette il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'ordinamento, a tacer d'altro perché introduce elementi di distorsione nel sistema, tali da precludere l'accesso alla procedura da parte di nuovi operatori.

Infatti, tanto maggiore è il numero di Comuni interessati dall'affidamento, tanto maggiore risulta il valore di rimborso dovuto dal gestore entrante per gli impianti presenti nell'ambito, gestiti da altro operatore uscente.

La scelta di accorpare ambiti territoriali minimi incide, perciò, sulle dinamiche concorrenziali in due direzioni.

In primo luogo, perché frappono una vera e propria barriera in ingresso per gli operatori medio/piccoli, data la minore capacità di esposizione finanziaria di questi ultimi rispetto agli operatori di maggiori dimensioni.

In questa prima prospettiva la scelta di accorpamento degli ambiti per la distribuzione del gas finisce per pregiudicare irrimediabilmente sia la libertà di iniziativa economica, sancita dall'art. 41 della Costituzione, sia le esigenze di tutela della piccola/medio impresa fissate dallo "Statuto delle Imprese", adottato con L. 11 novembre 2011, n. 180, in palese violazione anche di tale ultima disciplina.

Il riferimento è, in particolare, all'art. 13, comma 2, lett. a), che – come noto – stabilisce l'obbligo in capo alle amministrazioni di "*suddividere, ..., gli appalti in lotti o lavorazioni*".

Rispetto a tale norma, il contrasto è addirittura frontale.

In secondo luogo, anche a prescindere dalle dimensioni degli operatori (e dunque anche nei rapporti fra imprese con pari capacità economica e tecnica di operare su di un mercato rilevante), l'accorpamento di ambiti può determinare un indebito vantaggio in favore del concorrente che stia già operando nei Comuni degli ambiti interessati dall'aggregazione, il quale, per effetto dell'accorpamento, assume una posizione dominante nel macro-ambito così creato.

Il caso di Cremona è in tal senso eclatante.

GEI, infatti, è presente -nel solo ambito di Cremona 2 Centro- con 15

Comuni gestiti.

Viceversa, Linea Distribuzione gestisce sia 21 Comuni nell'ambito Cremona 2, sia 25 dei 36 Comuni nell'ATEM Cremona 3 Sud, ivi compresa la città di Cremona.

In tale situazione, ove la gara riguardasse solo l'ambito di Cremona 2 – Centro, GEI e Linea Distribuzione si troverebbero a concorrere in posizione sostanzialmente paritaria, in termini di radicamento, di conoscenza delle peculiarità, nonché di valore delle reti oggetto di rimborso.

Viceversa, per effetto dell'estensione della gara anche all'ambito Cremona 3- Sud, Linea Distribuzione assume una posizione assolutamente dominante, dato che -al maggior numero di Comuni da essa complessivamente gestiti- corrisponde non solo un "punto di partenza" agevolato, ma anche un valore di rimborso delle reti ben maggiore di quello sul quale potrebbe contare GEI.

In termini di esborsi, perciò, ove quest'ultima risultasse aggiudicataria della concessione, dovrebbe rimborsare agli altri gestori uscenti un valore non già riferito a soli 35 Comuni, di cui 21 di Linea Distribuzione; bensì a 71 Comuni, di cui 46 (oltre la metà di quelli messi a gara) a Linea Distribuzione.

Gli equilibri iniziali risulterebbero del tutto compromessi, a tutto vantaggio di Linea Distribuzione.

*

Sia lecito, inoltre, dubitare che l'accorpamento degli ambiti risponda ad esigenze di miglioramento del servizio (che -del resto- non vengono neppure rappresentate negli atti impugnati, i quali risultano, sotto tale profilo, radicalmente illegittimi anche per difetto di istruttoria e di motivazione); tenuto anche conto della partecipazione detenuta dal Comune di Cremona, ossia dal Comune "capofila" dell'ATEM Cremona 3 – Sud, in Linea Distribuzione, per il tramite di altre Società.

Linea Distribuzione è, infatti, Società controllata per oltre il 90% del capitale da Linea Group Holding, a sua volta partecipata, fra gli altri,

da Azienda Energetica Municipalizzata, interamente detenuta dal Comune di Cremona.

Anche solo l'ipotetico rischio di un indebito condizionamento delle Amministrazioni nelle scelte effettuate conduce all'illegittimità degli atti gravati, per violazione dei principi di *par condicio* e imparzialità.

Proprio per tale ragione, l'art. 46 *bis*, della L. 222/2007, ha demandato ad un atto generale del Ministero la definizione degli ambiti territoriali che costituiscono il bacino ottimale al quale riferire ciascuna procedura di gara, escludendo in materia qualsiasi potere degli Enti concedenti.

Il totale rispetto di tale impostazione sarebbe, perciò, di per sé idoneo ad escludere qualsiasi tipo di condizionamento esterno nelle scelte relative all'affidamento del servizio, e, in particolare, di quelle interferenze derivanti dalla conoscenza dei potenziali concorrenti e dei valori economici in gioco.

Nel caso in esame, il concorrente che, almeno sulla carta, sembrerebbe -già di per sé- favorito nell'ambito Cremona 3 – Sud, per effetto della scelta dei Comuni che fanno capo al Comune di Cremona di “aggregarsi” alla gara per l'ambito Cremona 2–Centro, vedrà notevolmente accresciute le proprie *chances* di aggiudicarsi il servizio anche nei Comuni dell'ATEM Cremona 2–Centro.

L'effetto sostanziale sarà quindi quello di estendere la posizione di *incumbent* che Linea Distribuzione ha nell'ATEM Cremona 3, con tutti i vantaggi che essa comporta in termini di predisposizione dell'offerta e di impegno economico, anche all'ATEM Cremona 2, ove una simile situazione di vantaggio altrimenti non sussisterebbe.

Il tutto a detrimento della contendibilità dell'ATEM Cremona 2 e dunque della possibilità di garantire la presentazione della migliore offerta nell'interesse della collettività di riferimento.

Inoltre, l'aggregazione dei 2 ATEM potrebbe andare a svantaggio anche dei clienti finali, laddove si consideri che le tariffe operative in regime di gare d'ambito per tutti gli ATEM fino a 300.000 PdR – approvate con Delibera AEEGSI 645/15, che ha aggiornato le tariffe



della Delibera di riferimento 367/2014/R/Gas (RTDG 2014-2019) – trovano applicazione secondo i tre scaglioni (densità bassa, media e alta) definiti in base al rapporto tra numero di PdR e metri di rete del singolo ATEM.

Premesso che le tariffe per gli ATEM a densità bassa sono più alte, ovvero più vantaggiose per il gestore ma meno per il cliente finale, rispetto a quelle degli ATEM a densità media e che mentre l'ATEM CR 2 è a bassa densità l'ATEM CR 3 è a media densità, con l'aggregazione dei 2 ATEM, qualora ai fini tariffari questi ultimi venissero considerati come un unico ambito anche dall'AEEGSI, la densità media diventerebbe bassa, con conseguente applicazione delle tariffe più alte, anche per l'ATEM CR 3.

Di qui l'illegittimità dei pareri favorevoli all'aggregazione degli Ambiti di Cremona 2–Centro e Cremona 3–Sud espressi dagli Enti locali nella conferenza del 9 maggio 2013; delle delibere con le quali i Comuni hanno approvato l'aggregazione dei due ambiti ai sensi dell'art. 2, co. 4, del DM 19 gennaio 2011; della relativa convenzione (non nota) per la gestione della gara in forma associata; nonché, in via derivata, di tutti gli atti di gara conseguentemente adottati dalla Provincia di Cremona.

*** **

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164 - VIOLAZIONE DELL'ART. 46 BIS DEL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO IN LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I CRITERI DI GARA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DI CUI AL D.M. 12 NOVEMBRE 2011, n. 226, MODIFICATO CON D.M. 20 MAGGIO 2015, N. 106 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ MANIFESTA

Gli atti della gara unica indetta dalla Provincia di Cremona risultano ulteriormente illegittimi per vizi propri, specificamente afferenti alla



violazione della disciplina delle gare d'ambito.

Sotto questo profilo, sono molteplici i profili di contrasto con il Regolamento per i criteri di gara e la valutazione delle offerte, emanato con D.M. 226/2011, come modificato dal successivo D.M. 106/2015 (di seguito anche solo Regolamento).

I più eclatanti riguardano:

1. la completezza dei dati e delle informazioni che, secondo il Regolamento, la Stazione appaltante è tenuta a fornire ai concorrenti;
2. la conformità agli schemi e alle indicazioni del bando tipo e il disciplinare di gara tipo;
3. la mancata acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

*

1. L'incompletezza degli atti di gara.

A riconoscere violazione del Regolamento sotto il profilo della completezza degli atti di gara è lo stesso bando gravato.

Secondo quanto riferito nel "*preambolo*" stesso del bando, gli atti non contengono tutti i "*dati gestionali... come previsto dal Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e dal Decreto Ministeriale 22 maggio 2014*".

Le lacune sono innumerevoli, fra le più importanti:

- manca lo stato di consistenza relativo ad ciascuna località tariffaria in formato xml, in violazione dell'art. 9, co. 6, lett. a), del Regolamento;
- manca una cartografia degli impianti, completa di tutte le informazioni necessarie per la redazione del Piano di sviluppo degli impianti stessi;
- relativamente alle concessioni affidate con gara e non ancora scadute, mancano i contratti di concessione in vigore ed i piani di sviluppo degli impianti per l'intero periodo residuo di concessione, con conseguente impossibilità di prevedere la situazione impiantistica che prevedibilmente si avrà al momento della presa in carico del Gestore d'ambito, in violazione dell'art. 9, co. 6, lett. f), del

Regolamento;

- per alcuni dei Comuni dell'Ambito, l'Allegato B (punti 6 e 7) non riporta la distinzione tra GRF con potenza $\geq 1'200$ kW e almeno 200 m di rete in BP a valle e GRF con caratteristiche differenti, in violazione del "Bando Tipo";

- per taluni Comuni (Acquanegra Cremonese, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Cappella de Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Castelveverde, Cella Dati, Cicognolo, Cumignano sul Naviglio, Drizzona, Motta Baluffi, Olmeneta, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Scandolara Ravara, Soncino, Ticengo, Torricella del Pizzo, Voltido), i dati sulle caratteristiche degli IDU indicati nell'Allegato B (punti 11, 12 e 13) si riferiscono alla sola parte di proprietà del Gestore, escludendo quella di proprietà dell'Ente concedente, che spesso è assolutamente preponderante (con ulteriore impedimento alla corretta formulazione del Piano industriale, che presuppone l'acquisizione di dati completi relativamente alla integralità dell'impianto, senza eccezione alcuna), in violazione del "Bando Tipo";

- per alcuni Comuni (Acquanegra Cremonese, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Cappella de Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Castelveverde, Cella Dati, Cicognolo, Cumignano sul Naviglio, Drizzona, Motta Baluffi, Olmeneta, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Scandolara Ravara, Soncino, Ticengo, Torricella del Pizzo, Voltido), mancano -nell'Allegato B- le indicazioni complete, indispensabili per la predisposizione del Piano industriale, riguardo la proprietà (cfr. punto 15), in violazione del "Bando Tipo";

- per n° 12 Comuni, nell'Allegato B al bando (cfr. punto 16 della tabella) è indicato un unico Valore di Rimborso delle reti da riconoscere al gestore uscente, e non i due valori costituiti dalla stima dell'Ente concedente e dalla stima del gestore uscente; sebbene lo stesso bando precisi che "*per ciò che concerne il Valore di Rimborso da riconoscere al gestore uscente (punto 16 della tabella) ... soltanto*

per i Comuni di Pessina Cremonese e Cappella Cantone è stato raggiunto l'Accordo con il Gestore ”, con conseguente violazione dell’art. 5, co. 16, del Regolamento;

- a dispetto della precisazione contenuta nell’Allegato E al bando, secondo cui *“il Documento Guida è stato redatto per i Comuni pre-Letta e i Comuni post-Letta la cui attuale concessione scade entro il 2020, per i restanti Comuni appartenenti agli ambiti aggregati Cremona 2 centro e Cremona 3 sud si rimanda a quanto previsto nelle concessioni in atto”*, le concessioni in essere non risultano messe a disposizione dei concorrenti;

- a dispetto del riferimento al “prezzario” contenuto nell’All. 11, il documento in questione non risulta pubblicato;

- nell’ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.

Come evidenziato dall’AEEGSI con riferimento all’analogia lacuna riscontrata nel bando pubblicato dal Comune di Milano (Stazione appaltante dell’Atem Milano 1 – Città e Impianto di Milano) la pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l’applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della RTDG.

Sicché, nel caso in cui nel bando di gara pubblicato non sia resa nota, per singola località tariffaria, la stratificazione del VIR, si genera una condizione di latente asimmetria informativa tra i potenziali partecipanti alla gara, con l’effetto ultimo di realizzare un vantaggio improprio per il gestore uscente (si veda, Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 17 Dicembre 2015 631/2015/R/GAS).

Le lacune sono tali e tante da costituire un assoluto impedimento alla formulazione dell’offerta di gara e, dunque, alla partecipazione alla procedura.

Come anticipato, il dato non è contestato.

È la Stazione appaltante stessa a riconoscere che gli atti di gara qui gravati non consentono di partecipare alla procedura: da un lato, riservandosi “*modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni*” di tutti gli atti di gara e dei relativi allegati.

Dall’altro lato, riferendo che, sino a tale momento, cioè “*fino alla pubblicazione delle predette modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni*”, il termine per la presentazione delle offerte, fissato dal bando 31 maggio 2016, e gli ulteriori termini ad esso connessi “*devono intendersi sospesi*” (cfr. “preambolo” del bando: doc. 1).

La violazione di tutti i più elementari principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, e, prima ancora, di massima partecipazione e di certezza del diritto, non potrebbe essere più eclatante.

*

2. La difformità degli atti di gara dagli schemi e dalle indicazioni del bando tipo e del disciplinare di gara tipo.

Fermo quanto precede, rispetto alle indicazioni del bando tipo e del disciplinare tipo, gli atti qui gravati presentano una lunga serie di ulteriori anomalie.

Il riferimento è, anzitutto, alla disciplina dell’offerta economica contenuta nel Disciplinare di gara, e, più in particolare, alla componente “A.6 - *Investimenti di efficienza energetica negli ambiti uniti aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore*”, per la quale è previsto il punteggio massimo di 5 punti.

Il Regolamento (artt. 8.6, 13.1 lett. e, 13.2 e 13.5 e voce A6 del Disciplinare Tipo) prevede, infatti, che il punteggio per interventi di efficienza energetica addizionali sia attribuito secondo una formula proporzionale, che premia con 5 punti l’offerta di Titoli di Efficienza Energetica (c.d. TEE) pari al 20% degli obblighi annuali gravanti sul distributore di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni.

Al di sopra di tale valore, il punteggio per TEE offerti non è

incrementabile.

Negli atti di gara della Provincia di Cremona, il criterio di attribuzione del punteggio indicato dal Disciplinare tipo è invece del tutto alterato. Al riguardo, la Provincia di Cremona ha infatti preteso di inserire nel disciplinare due *sub*-criteri di attribuzione del punteggio, distinguendo:

a. una percentuale (Teff), sino ad un massimo del 2%, di titoli di efficienza energetica derivanti da interventi specificamente individuati (per tipologia e per edifici pubblici interessati dall'intervento) nell'Allegato G.

b. una percentuale (Tamm), sino ad massimo del 18%, di titoli di efficienza energetica derivanti da altri interventi, non specificamente descritti.

In sede di attribuzione dei punteggi, all'offerta che preveda una percentuale di Teff pari al 2% è attribuito il punteggio massimo di 4 punti; all'offerta che preveda il 18% di Tamm è attribuito il punteggio massimo di 1 punto.

Detto in altri termini, l'offerta del concorrente che preveda il 2% degli interventi dell'allegato G potrà conseguire 4 punti; laddove l'offerta che realizzi la percentuale, ben maggiore, del 18% di interventi non contenuti nell'allegato G potrà conseguire 1 punto soltanto.

Tale impostazione conduce a risultati palesemente difformi da quelli voluti dal Disciplinare tipo, il quale è invece preordinato, nell'interesse generale dell'intera collettività, ad incentivare la maggior quantità, in termini assoluti, di interventi di efficientamento energetico, senza accordare preferenza in ragione della tipologia dell'intervento e dell'edificio pubblico di volta in volta interessato.

Gli atti di gara qui impugnati premiano, invece, un minor quantitativo di interventi di efficientamento, solo perché sugli immobili sono nella disponibilità degli Enti locali interessati, anche a discapito del concorrente che sia disponibile ad offrire maggiori valori di efficientamento energetico.

E, in definitiva, anche a danno dell'interesse generale a conseguire, in



assoluto, un maggior grado di miglioramento dell'efficientamento energetico.

Inoltre, diversamente da quanto disposto dal Regolamento, non è previsto che il gestore che effettui tali investimenti su edifici pubblici possa poi gestire il servizio energetico recuperando di fatto attraverso la riduzione dei consumi l'investimento effettuato.

Il D.M. 226/11 garantisce tale aspetto, lasciando l'offerente assolutamente libero di selezionare gli interventi sui quali investire e quindi il recupero economico dell'investimento stesso attraverso il risparmio energetico che ne consegue.

Si deve infatti tener presente che in questo settore l'investimento senza la possibilità del recupero economico derivante dalla riduzione dei consumi rende l'investimento palesemente antieconomico e configurerebbe, allo stesso tempo, un indebito arricchimento degli enti pubblici che verrebbero ad usufruire della riduzione dei consumi senza esborso alcuno.

*

Altri significativi scostamenti riguardano il Piano di Sviluppo degli Impianti (voce C), in cui risultano modificati:

- i punteggi dei *sub*-criteri 1, 3, 7 e 8 relativi alla voce "*adeguatezza dell'analisi di rete e degli impianti e della relativa documentazione*";
- i punteggi di 6 dei 7 *sub*-criteri relativi alla voce "*valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti*", ove, ad esempio, risultano significativamente innalzati i coefficienti di calcolo indicati dal Regolamento per le estensioni e le sostituzioni proposte nel Documento Guida.

*

Da ultimo, anche lo schema di contratto di servizio risulta in più parti sostanzialmente modificato rispetto al modello ministeriale.

Più precisamente:

- all'art. 27, relativo al Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti concedenti, è aggiunta la previsione secondo cui

“alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di cui al comma 5.1, lettera (a), e comunque non oltre il termine di cui al comma 6.2, il Gestore corrisponde ai soggetti di cui al comma 27.1 una somma pari all’ammortamento relativo al capitale investito netto di cui al medesimo comma, dietro presentazione di idonea documentazione da parte degli Enti Concedenti”.

A dispetto della precisazione contenuta negli atti di gara, secondo cui si tratterebbe di **“COMMA IN CORSO DI RECEPIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO”**, non risulta che il Ministero intenda introdurre il riferimento all’ammortamento, avendo anzi ribadito di dover fare riferimento alla remuneratività.

Ed ancora, ulteriori importanti modifiche riguardano:

- l’art. 10, relativo al Piano di Sviluppo degli Impianti, con particolare riferimento al comma 8;
- l’art. 11, relativo alle estensioni della rete non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti, nei commi 1, 5, 6, 7, 8;
- l’art. 12, sugli “interventi di manutenzione”, con particolare riferimento al comma 2;
- l’art. 13, relativo agli “interventi sulla rete stradale”, nel comma 2;

Infine, al testo del Ministero è aggiunto l’art. 39, ove si dispone *“in caso di individuazione da parte degli Enti Concedenti di un nuovo soggetto delegato con funzioni di controparte del contratto di servizio, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.M. 226/11, il Gestore presta sin da ora il proprio consenso al subentro di tale soggetto nel presente contratto e in ogni rapporto attivo e passivo ad esso connesso, a decorrere dalla data individuata con apposita comunicazione scritta del Delegato”.*

*

Tutte le difformità e gli scostamenti dal bando, dal disciplinare “tipo” e dallo schema di contratto di servizio introdotti dalla Provincia di Cremona risultano senz’altro illegittimi, perché introdotti con riferimento ad elementi rispetto ai quali il Regolamento non riconosce margini di discrezionalità alla Stazione appaltante.

Giova al riguardo evidenziare che tutte le divergenze che si sono testé segnalate non afferiscono a quelle (poche) voci in cui la Stazione appaltante gode di spazi, seppur minimi, di apprezzamento discrezionale (un simile spazio è, ad esempio, riconosciuto nella disciplina dell'offerta economica, con riferimento alla voce A4, di cui la Stazione appaltante ha facoltà di avvalersi); ma si riferiscono a elementi rigidamente predeterminati dalla fonte normativa secondaria. Di qui la violazione del generale obbligo della Stazione appaltante di attenersi agli schemi e alle indicazioni del bando tipo e del disciplinare tipo, posto dall'art. 9, co. 1, del Regolamento.

Qui occorre aggiungere che tale dovere è particolarmente stringente, dato che la stessa norma precisa che *“eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota”*.

Trattasi, in altri termini, di vere e proprie “deroghe” alla disciplina regolamentare, ammissibili solo se ed in quanto supportate da adeguata giustificazione.

Come si vedrà subito appresso, un simile obbligo di motivazione di eventuali previsioni derogatorie, e il sotteso dovere di istruttoria della Stazione appaltante, non rispondono solo ad una (pur fondamentale) esigenza di trasparenza; ma sono preordinati a consentire la verifica degli atti di gara da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, alla quale la nota giustificativa deve essere pertanto inviata (art. 9, co. 2).

D'altra parte, come evidenziato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, *“si ritiene che il contenuto del contratto tipo non sia disponibile alla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00 – che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio “sulla base di un contratto tipo”, sia dalla ratio della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e*

neutrale rispetto all'ente locale, ossia l'autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo" (Delibera Deliberazione AEEGSI 17 Dicembre 2015 631/2015/R/GAS).

*

3. La mancata acquisizione del parere obbligatorio dell'AEEGSI.

Il quadro che precede risulta ulteriormente aggravato dalla circostanza che la Provincia di Cremona ha pubblicato il bando e gli atti di gara qui impugnati senza il rispetto delle norme che prescrivono l'obbligo della Stazione appaltante di acquisire le prelieve "osservazioni" dell'AEEGSI.

Anzitutto sul bando di gara, sul disciplinare di gara, sulle linee guida programmatiche d'ambito e sulla nota giustificativa degli scostamenti alla quale si è fatto cenno.

L'obbligo è sancito dal già citato art. 9, co. 2, del Regolamento, ove si prevede che *"l'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante"*.

Con ogni probabilità, il rispetto dell'obbligo di trasmissione all'Autorità avrebbe consentito a quest'ultima di evidenziare e alla Stazione appaltante di emendare gli atti di gara dai molteplici profili di illegittimità che si sono illustrati.

Ancor più grave risulta, inoltre, la violazione dell'obbligo della Stazione appaltante di trasmettere all'AEEGSI le valutazioni di dettaglio sui valori di rimborso delle reti, eventualmente risultati maggiori del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località (c.d. differenza VIR/RAB).

La violazione di tale obbligo, posto dalla legge (all'art. 15, co. 5, del D. Lgs. 164/2000) oltre che dal Regolamento (art. 5, co. 14), rende di per sé illegittimi gli atti di gara.

Qui le norme sembrano configurare un parere dell'Autorità non solo obbligatorio, ma altresì vincolante.

Infatti, espressamente si statuisce che *“la stazione appaltante deve tener conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara”* (art. 5, co. 14, ultimo alinea del Regolamento)

La vincolatività si evince anche perché il giudizio sull’idoneità del valore di rimborso costituisce il presupposto per il relativo riconoscimento tariffario da parte della medesima Autorità (cfr. art. 17 e ss. della Deliberazione AEEGSI 26 giugno 2014, n. 310/2014/R/Gas).

La conseguenza non è di poco conto, dato che il valore di rimborso delle reti posto a carico del gestore entrante (quasi cento milioni di Euro!) potrà trovare riconoscimento nella tariffa percepita nel corso della gestione solo laddove la Stazione appaltante, prima della pubblicazione del bando, abbia trasmesso all’Autorità idonea giustificazione di eventuali scostamenti VIR/RAB, superiori al 10%.

La circostanza assume particolare rilievo con particolare riferimento al valore di rimborso relativo agli impianti, gestiti da Linea Distribuzione, della Città di Cremona, il cui valore (€ 76.000.000), tenuto conto dei PdR serviti (38.000) risulta infatti notevolmente superiore rispetto a quello relativo ad impianti analoghi.

Com’è facilmente intuibile, è in gioco l’intera sostenibilità della concessione.

Benché di fondamentale importanza, entrambi i passaggi consultivi sono stati radicalmente omessi dalla Provincia di Cremona, che ha inopinatamente indetto la procedura qui gravata senza consentire la minima verifica da parte dell’Autorità.

L’importanza di tali passaggi non è peraltro sfuggita neppure alla Provincia intimata, la quale, in modo del tutto anomalo, ha preteso di posporre la fase consultiva alla pubblicazione del bando, riservandosi *“di provvedere ad apportare agli atti di gara ed ai relativi allegati le modifiche/integrazioni aggiustamenti/revisioni che si renderanno necessarie a seguito ...della eventuale formulazione di osservazioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema*

idrico”; e, come visto, con lo stesso bando, di fissare -ma contestualmente di sospendere- il termine per la presentazione delle offerte.

Ma tale espediente non può valere a rendere legittimi gli atti di gara che, per quanto precede, risultano irrimediabilmente pregiudicati.

*** **

P.Q.M.

GEI - Gestione Energetica Impianti S.p.A., *ut supra* rappresentata e difesa, conclude allo stato - e con espressa riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire e con ogni più ampia riserva di proporre istanze cautelari e motivi aggiunti – affinché voglia l’Ill.mo Tribunale Regionale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, *contrariis rejectis*:

- **nel merito: annullare** i provvedimenti impugnati, ed ogni altro ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, secondo quanto indicato nel presente atto.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si producono:

1. bando di gara della provincia di Cremona e relativi allegati;
2. disciplinare di gara della Provincia di Cremona e relativi allegati;
3. estratto DM 19 gennaio 2011;
4. delibera CC del Comune di Azzanello n. 13 del 26 giugno 2013;
5. delibera CC del Comune di Cappella Cantone n. 20 del 26 giugno 2013;
6. delibera CC del Comune di Grontardo n. 41 del 27 settembre 2013;
7. delibera CC del Comune di Gussola n. 27 del 22 giugno 2013;
8. delibera CC del Comune di Madignano n. 22 del 24 giugno 2013;
9. delibera CC del Comune di Malagnino n. 31 del 7 novembre 2013;
10. delibera CC del Comune di Pessina n. 12 del 18 luglio 2013;
11. delibera CC del Comune di Pozzaglio ed Uniti n. 15 del 23 settembre 2013;



12. delibera CC del Comune di Ripalta Arpina n. 24 del 24 luglio 2013;
13. delibera CC del Comune di Robecco d'Oglio n. 13 del 26 giugno 2013;
14. Convenzione fra i Comuni degli ATEM Cremona 2 e Cremona 3 *“per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali CREMONA 2 CENTRO e CREMONA 3 SUD, aggregati ai sensi dell'art. 2, c. 4, del D.M. 19/01/2011, e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226”*.


DICHIARAZIONE EX ART. 9 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115

I procuratori della ricorrente dichiarano che il presente ricorso è soggetto al contributo unificato nella misura di € 6.000,00.

Milano-Roma, 26 gennaio 2016


avv. Marco Mazzarelli


avv. Maurizio Zoppolato


avv. Valeria Fusano



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Maurizio Zoppolato, all'uopo autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 22 aprile 2004 rilasciato il 23 aprile 2004, previa iscrizione ai numeri 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474 del mio registro cronologico ho in oggi notificato per conto di **GEI - Gestione Energetica Impianti S.p.A.** (P. IVA 00850720194 e C.F. 00186120127), il suesteso ricorso, trasmettendone copia conforme all'originale a:

1. Provincia di Cremona (C.F. 80002130195), in persona del *Presidente pro-tempore*, con sede in Cremona (CR), Corso Vittorio Emanuele n. 17 (CAP 26100), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211281 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale
(Avv. Maurizio Zoppolato)
2. Ministero dello Sviluppo Economico (C.F. 80230390587), in persona del *Ministro pro-tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (RM), Via dei Portoghesi n. 12, ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211280 – 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.
(Avv. Maurizio Zoppolato)
3. Ministero per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in persona del *Ministro pro-tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (RM), Via dei Portoghesi n. 12, ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211278 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di

Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

4. Linea Distribuzione S.r.l. (C.F. 01341400198), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Lodi (LO), Strada Vecchia Cremonese (CAP 26900), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211277 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

5. Rossi Sistemi di Rossi Gianpietro e Danzi Aristide S.n.c. (C.F. 01015270190), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Cremona (CR), Via Delle Industrie nn. 16-18 (CAP 26100), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211276 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

6. Comune di Annicco (C.F. 00304860190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Annicco (CR) Piazza Garibaldi n. 6 (CAP 26021), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211275 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

7. Comune di Azzanello (C.F. 00310040191), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Azzanello (CR) Via Valcarenghi n. 5 (CAP 26010), trasmettendone copia informatica ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211274 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

8. Comune di Bagnolo Cremasco (C.F. 00116170192), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Bagnolo Cremasco (CR) Via Geroldi nn. 1-3 (CAP 26010), ed

ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211273- 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

9. Comune di Bordolano (C.F. 00305100190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Bordolano (CR) Via Maggiore n. 16 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211272 - 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

10. Comune di Capergnanica (C.F. 00330930199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Capergnanica (CR) Piazza IV Novembre n. 2 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211291 - 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

11. Comune di Cappella Cantone (C.F. 00305680191), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Cappella Cantone (CR), Piazza del Municipio n. 11 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211290 - 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

12. Comune di Casalbuttano ed Uniti (C.F. 00305070195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Casalbuttano ed Uniti (CR), Via Municipio n. 4 (CAP 26011), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211289 - 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

13. Comune di Casaletto Ceredano (C.F. 00330940198), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Casaletto Ceredano (CR), Via Marconi n. 12 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211288 – 4 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

14. Comune di Casalmorano (C.F. 00314350190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Casalmorano (CR), Via Roma n. 13 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211287 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

15. Comune di Castelleone (C.F. 83001230198), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Castelleone (CR), Piazza Comune n. 3 (CAP 26012), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211286 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

16. Comune di Castelverde (C.F. 00299440198), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Castelverde (CR), Piazza Municipio n. 23 (CAP 26022), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211285 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

17. Comune di Castelvisconti (C.F. 00310070198), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Castelvisconti (CR), Via Roma n. 1 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211284 – 9

spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

18. Comune di Chieve (C.F. 00174760199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Chieve (CR), Via San Giorgio n. 28 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211283 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

19. Comune di Corte de' Cortesi con Cignone (C.F. 00316550193), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Corte de' Cortesi con Cignone (CR), Piazza V. Veneto n. 1 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211282 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

20. Comune di Corte de' Frati (C.F. 00323930198), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Corte de' Frati (CR), Piazza Roma n. 1 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211271 – 4 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

21. Comune di Credera Rubbiano (C.F. 82007130196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Credera Rubbiano (CR), Via Roma n. 28 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211270 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

22. Comune di Cumignano sul Naviglio (C.F. 00310050190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Cumignano sul Naviglio (CR), Via Roma n. 5 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211269 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

23. Comune di Fiesco (C.F. 00304300197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Fiesco (CR), Via Roma n. 30 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211268 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

24. Comune di Formigara (C.F. 00333310191), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Formigara (CR), Piazza Europa n. 11 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211267 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

25. Comune di Gabbioneta Binanuova (C.F. 00325740199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Gabbioneta Binanuova (CR), Via della Libertà n. 5 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211266 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

26. Comune di Gadesco Pieve Delmona (C.F. 00304890197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Gadesco Pieve Delmona (CR), Via Roma n. 1 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211265 – 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data

corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

27. Comune di Genivolta (C.F. 00310060199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Genivolta (CR), Via Castello n. 14 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211298 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

28. Comune di Gombito (C.F. 00336550199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Gombito (CR), Via Civardi n. 15/A (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211297 – 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

29. Comune di Grontardo (C.F. 00302910195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Grontardo (CR), Piazza Roma n. 16 (CAP 26044), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211239 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

30. Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (C.F. 00302630199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Grumello Cremonese ed Uniti (CR), Via Garibaldi n. 14 (CAP 26023), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211292 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

31. Comune di Izano (C.F. 00323090191), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Izano (CR), Via Gerardo da Izano n. 2 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone

copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034272 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

32. Comune di Madignano (C.F. 00302860192), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Madignano (CR), Via Libertà n. 22 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034273 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

33. Comune di Montodine (C.F. 00304960198), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Montodine (CR), Piazza XXV Aprile n. 10 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034274 – 4 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

34. Comune di Moscazzano (C.F. 00304220197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Moscazzano (CR), Via Roma n. 29 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034275 – 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

35. Comune di Olmeneta (C.F. 00269750196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Olmeneta (CR), Via Dante n. 3 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034276 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

36. Comune di Ostiano (C.F. 00322970195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Ostiano (CR), Piazza Marconi n. 5 (CAP 26032), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034277 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

37. Comune di Paderno Ponchielli (C.F. 00314360199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Paderno Ponchielli (CR), Piazza Revellino n. 3 (CAP 26024), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034278 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

38. Comune di Persico Dosimo (C.F. 00323920199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Persico Dosimo (CR), Piazza Roma n. 4 (CAP 26043), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034279 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

39. Comune di Pescarolo ed Uniti (C.F. 00304900194), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Pescarolo ed Uniti (CR), Piazza Garibaldi n. 16 (CAP 26033), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034280 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

40. Comune di Pessina Cremonese (C.F. 00324120195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Pessina Cremonese (CR), Via della Repubblica n. 1 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034281 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data

corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

41. Comune di Pizzighettone (C.F. 80003610195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Pizzighettone (CR), Via Municipio n. 10 (CAP 26026), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034282 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

42. Comune di Pozzaglio ed Uniti (C.F. 00330950197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Pozzaglio ed Uniti (CR), Via Roma n. 37 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034283 – 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

43. Comune di Ripalta Arpina (C.F. 00304970197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Ripalta Arpina (CR), Piazza Marconi n. 1 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034284 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

44. Comune di Ripalta Cremasca (C.F. 00301970190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Ripalta Cremasca (CR), Via Roma n. 5 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034285 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

45. Comune di Ripalta Guerina (C.F. 00301980199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Ripalta Guerina (CR), Piazza Trento n. 9 (CAP 26010), ed *ivi*

trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034286 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale

(Avv. Maurizio Zoppolato)

46. Comune di Robecco d'Oglio (C.F. 00316540194), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Robecco d'Oglio (CR), Via Martiri della Libertà n. 60 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034287 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

47. Comune di Salvirola (C.F. 00323960195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Salvirola (CR), Piazza Marcora n. 1 (CAP 26010), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034288 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

48. Comune di San Bassano (C.F. 00298350190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in San Bassano (CR), Piazza Comune n. 5 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034289 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

49. Comune di Scandolara Ripa d'Oglio (C.F. 00302890199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Scandolara Ripa d'Oglio (CR), Via Umberto I n. 85 (CAP 26047), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034290 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

50. Comune di Sesto ed Uniti (C.F. 00302640198), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Sesto ed Uniti (CR), Via Roma n. 8 (CAP 26028), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034291 – 4 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

51. Comune di Soncino (C.F. 00177340197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Soncino (CR), Piazza Garibaldi n. 1 (CAP 26029), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034292 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

52. Comune di Soresina (C.F. 00318000197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Soresina (CR), Piazza Marconi n. 7 (CAP 26015), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034293 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

53. Comune di Ticengo (C.F. 00299150193), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Ticengo (CR), Piazza Caduti di Tutte Le Guerre n. 1 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034294 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

54. Comune di Trigolo (C.F. 00304290190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Trigolo (CR), Piazza Europa n. 2 (CAP 26018), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034295 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro po-

stale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

55. Comune di Vescovato (C.F. 00324130194), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Vescovato (CR), Piazza Roma n. 45 (CAP 26039), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034296 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

56. Comune di Acquanegra Cremonese (C.F. 00304070196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Acquanegra Cremonese (CR), Via Stazione n. 128 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034297 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

57. Comune di Bonemerse (C.F. 00308090190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Bonemerse (CR), Via Roma n. 25 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034298 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

58. Comune di Ca' d'Andrea (C.F. 00310250196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Ca' d'Andrea (CR), Piazza della Vittoria n. 12 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034299 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

59. Comune di Calvatone (C.F. 81000570192), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con


sede in Calvatone (CR), Via Umberto n. 134 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034300 – 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

60. Comune di Cappella de' Picenardi (C.F. 00312100191), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Cappella de' Picenardi (CR), Piazza Roma n. 2 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034301 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

61. Comune di Casalmaggiore (C.F. 00304940190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Casalmaggiore (CR), Piazza Garibaldi n. 26 (CAP 26041), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034302 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.



(Avv. Maurizio Zoppolato)

62. Comune di Casteldidone (C.F. 00327520193), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Casteldidone (CR), Via XXV Aprile n. 20 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034303 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

63. Comune di Cella Dati (C.F. 00304320195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Cella Dati (CR), Via Roma n. 16 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034304 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

64. Comune di Cicognolo (C.F. 00312110190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Cicognolo (CR), Via Guglielmo Marconi n. 25 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034305 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

65. Comune di Cingia De' Botti (C.F. 00304660194), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Cingia de' Botti (CR), Via Giuseppina n. 79 (CAP 26042), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034306 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

66. Comune di Cremona (C.F. 00297960197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in (CR), Piazza del Comune n. 8 (CAP 26100), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034307 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

67. Comune di Crotta d'Adda (C.F. 80003550193), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Crotta d'Adda (CR), Via Roma n. 47 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034308 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

68. Comune di Derovere (C.F. 00304350192), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Derovere (CR), Piazza san Giorgio (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034309 – 4 spe-

dita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

69. Comune di Drizzona (C.F. 00314300195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Drizzona (CR), Via della Libertà n. 2 (CAP 26034), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034310 – 7 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

70. Comune di Gere de' Caprioli (C.F. 00304840192), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Gere de' Caprioli (CR), Piazza del Comune n. 4 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034311 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

71. Comune di Gussola (C.F. 00298700196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Gussola (CR), Via Comaschi n. 1 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034312 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

72. Comune di Isola Dovarese (C.F. 00309210193), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Isola Dovarese (CR), Piazza Matteotti n. 1 (CAP 26031), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034313 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

73. Comune di Malagnino (C.F. 00307050195), in persona del Sindaco *pro-tempore*,

con sede in Malagnino (CR), Via S. Ambrogio n. 24 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034314 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

74. Comune di Martignana di Po (C.F. 81000870196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Martignana di Po (CR), Via della Libertà n. 64 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034315 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

75. Comune di Motta Baluffi (C.F. 00326780194), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Motta Baluffi (CR), Piazza Gaboardi n. 1 (CAP 26045), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034316 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

76. Comune di Piadena (C.F. 81001030196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Piadena (CR), Piazza Garibaldi n. 3 (CAP 26034), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034317 – 4 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

77. Comune di Pieve d'Olmi (C.F. 80003290196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Pieve d'Olmi (CR), Piazza XXV Aprile n. 8 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034318 – 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

78. Comune di Pieve san Giacomo (C.F. 00307040196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Pieve san Giacomo (CR), Piazza Libertà n. 3 (CAP 26035), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034319 – 7 . spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

79. Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (C.F. 00334230190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Piazza Roma (CAP 26036), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034320 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

80. Comune di San Daniele Po (C.F. 00303600191), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in San Daniele Po (CR), Piazza Fratelli Leoni n. 1 (CAP 26046), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034321 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

81. Comune di San Giovanni in Croce (C.F. 00304470198), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in (CR), Via Busi n. 18 (CAP 26037), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034322 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

82. Comune di San Martino del Lago (C.F. 00305440190), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in San Martino del Lago (CR), Via Roma n. 36 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n.

76692034323 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

83. Comune di Scandolara Ravara (C.F. 00327580197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Scandolara Ravara (CR), Piazza Italia n. 11 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034324 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

84. Comune di Solarolo Rainerio (C.F. 00304460199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Solarolo Rainerio (CR), Via Giuseppina n. 83 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034325 – 4 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

85. Comune di Sospiro (C.F. 00304310196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Sospiro (CR), Piazza Libertà n. 12 (CAP 26048), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034326 – 5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

86. Comune di Spinadesco (C.F. 80003390194), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Spinadesco (CR), Via G. Mazzini n. 2 (CAP 26020), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034327 – 6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

87. Comune di Stagno Lombardo (C.F. 00304830193), in persona del Sindaco *pro-*

tempore, con sede in Stagno Lombardo (CR), Piazza Roma n. 16 (CAP 26049), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034328 – 8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

88. Comune di Tornata (C.F. 00316690197), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Tornata (CR), Via Fabbri n. 10 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034329 – 9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

89. Comune di Torre de' Picenardi (C.F. 00310260195), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Torre de' Picenardi (CR), Piazza Roma n. 1 (CAP 26038), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034330 – 1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

90. Comune di Torricella del Pizzo (C.F. 00323870196), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Torricella del Pizzo (CR), Via Roma n. 4 (CAP 26040), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76692034331 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)

91. Comune di Voltido (C.F. 00304380199), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in (CR), Via Libertà n. 2 (CAP 26030), ed *ivi* trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76014211279 – 3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Maurizio Zoppolato)